

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Via Centuripe 1/A - 95128 Catania

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Assunzione operai Avventizi, ai sensi art. 128 CCNL per i dipendenti dei Consorzi
di Bonifica

(Art. 1, comma 2, della Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 4)


L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____, in
Catania, Via Centuripe 1/A

PREMESSO

- che il vigente CCNL per i dipendenti consortili, all'art.128 testualmente recita "*Gli operai avventizi stagionali sono quelli addetti ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline, ecc.) nonché gli operai avventizi addetti all'esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta*";

- che il Consorzio ha necessità di avvalersi degli operai avventizi stagionali per adibirli all'attività di manutenzione straordinaria delle reti irrigue consortili e degli impianti ed opere di bonifica e per le restanti attività di cui all'art. 128 del vigente CCNL;

- che la Regione Siciliana, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, copre gli oneri della prestazione degli operai avventizi di cui all'art. 128 del CCNL dei dipendenti dai Consorzi di Bonifica per effetto dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 1 febbraio 2006 n. 4 e dell'art. 1 comma 1 della Legge Regionale 28 giugno 2010 n. 14 e ss.mm.ii., individuati nei *contingenti regionali* denominati "*cinquantunisti*", "*centounisti*" e "*centocinquantunisti*";



- che con delibera consortile n. del è stato disposto di procedere ai sensi dell'art.128 del vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, all'assunzione di n. 92 operai beneficiari delle garanzie occupazionali stabilite dall'art. 1, comma 2, della Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 4, con contratto a tempo determinato da utilizzare per i lavori e per le giornate lavorative ivi esattamente indicate;

- che il lavoratore ha presentato richiesta di riassunzione ai sensi dell'art. 150 del vigente C.C.N.L. 25 marzo 2010;

- Visto l'art. 2 del vigente CCNL secondo cui gli operai avventi sono assunti con contratto a tempo determinato la cui disciplina è contenuta *nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta del medesimo contratto;*

- Considerato che l'Allegato 8 del CCNL vigente, stabilisce : *le parti (lo Snebi e le organizzazioni sindacali) esprimono l'avviso comune che abbiano natura stagionale i lavori stagionali di esercizio di manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (taglio di erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline ecc.) e che di conseguenza non trovano applicazione, nei confronti dei contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ai predetti lavori , le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art. 5 del d.lgs 6 settembre 2001 n.368."*

PREMESSO QUANTO SOPRA

Tra il Consorzio di Bonifica 9 Catania (cod. fisc. 93079890872), con sede in Catania in Via Centuripe 1/A, in persona del Capo Settore Ragioneria, Dott. Sebastiano Cannarella, a ciò delegato dal Commissario Straordinario Calogero Paolo Mascellino con delibera n. del , che nel prosieguo, per brevità, verrà denominato "Consorzio", ed il Sig. _____ nato a _____ il _____

e residente in _____, Via _____, n. _____ cod. fisc. _____

_____, che nel prosieguo, per brevità, verrà denominato "lavoratore";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 – ASSUNZIONE

Il Consorzio dichiara di assumere a tempo determinato e alle condizioni specificate nei successivi articoli, il Sig. _____ che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettarle pienamente e senza eccezione alcuna.


La disciplina del presente rapporto di lavoro è quella prevista dagli artt. 128 e seguenti del vigente CCNL di settore e pertanto contenuta *nei titoli I, II e V nella parte prima e nella parte quarta del medesimo contratto.*

- Il Consorzio e il lavoratore convengono espressamente che al presente contratto si applica l'accordo integrativo del 6.05.2008 "*Allegato δ – Attività stagionali*" al CCNL del 25.03.2010, e **che di conseguenza non trovano applicazione, le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art. 5 del d.lgs 6 settembre 2001 n.368."**

ART.2 – DURATA DEL RAPPORTO

Il lavoratore viene assunto a tempo determinato per giorni 151 (centocinquantuno) lavorativi a decorrere dal _____ e fino alla scadenza delle 151 giornate lavorative da esaurirsi, comunque, entro la data del _____. Termine in cui, in ogni caso, il rapporto si intenderà cessato di diritto senza comunicazione alcuna o necessità di ulteriore avviso.

A tal fine non si terrà in alcun conto di eventuali ed inaccettabili prestazioni rese oltre il termine di cui sopra, intendendosi queste avvenute in contrasto con la volontà manifestata con il presente accordo. Tuttavia, il rapporto potrà



essere rescisso anticipatamente con un preavviso di cinque giorni per qualsiasi inosservanza nell'espletamento dei compiti, secondo le disposizioni impartite al lavoratore. Il lavoratore viene assunto per le attività lavorative riguardanti i lavori stagionali di esercizio di manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (taglio di erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline ecc per l'espletamento dei compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, in regime di convenzione con gli Enti locali e/o territoriali, da svolgersi nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica del Consorzio, così come delimitato dal D.P.R.S. 23 maggio 1997, n. 149.

ART. 3 – QUALIFICA

Il lavoratore viene assunto con la qualifica di operaio inquadrato nell'Area parametro

ART. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il lavoratore ha l'obbligo di:

- a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti in uso presso il Consorzio;
- b) dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio;
- c) non trarre, in alcun modo, beneficio dallo svolgimento delle mansioni attribuite ed usare con la massima cura strumenti o macchine concessi in uso;
- d) non assentarsi, senza preavviso, dal lavoro. L'eventuale assenza dovrà essere comunicata al Consorzio almeno due ore prima dell'orario di inizio del proprio turno, anche a mezzo telegramma (cui il costo gli sarà rimborsato);

e) recarsi nei luoghi di lavoro e precisamente nei centri di raccolta ubicati all'interno del comprensorio di bonifica a proprie cure e spese e presentarsi al diretto superiore;

f) essere munito di patente di guida dovendo, per lo svolgimento del lavoro assegnato, servirsi dei mezzi di trasporto e delle attrezzature apprestate dal Consorzio.

La disciplina e l'assegnazione del servizio viene affidata al personale all'uopo preposto.

ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI

Eventuali sanzioni disciplinari per inadempimento ai propri doveri saranno regolate nei modi e nei termini previsti dal vigente C.C.N.L. di categoria e successive modifiche ed integrazioni. Le stesse, in virtù dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, saranno affisse nei centri irrigui zonal. Copia del codice disciplinare è oggi consegnata al lavoratore che con la relativa sottoscrizione dichiara di averne preso conoscenza legale.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Il lavoratore effettuerà l'orario di lavoro settimanale di 38 ore ripartite secondo la cronoprogrammazione degli interventi stabiliti dalla Dirigenza delle Aree Tecnica ed Agraria del Consorzio.

ART. 7 – RETRIBUZIONE


La retribuzione viene fissata in ragione e nella seguente misura:

a) Minimo di stipendio base Euro _____

b) 3° elemento Euro _____

TOTALE Euro _____

al lordo delle ritenute previdenziali e di legge.



La retribuzione mensile sarà corrisposta subordinatamente al trasferimento delle somme da parte del competente Assessorato.

ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13^a e 14^a

MENSILITÀ E FESTIVITÀ (3° ELEMENTO)

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n.

54, 13^a e 14^a mensilità è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base del 30,43%, così

suddivisa:

A - ferie 8,33%

B - festività nazionali e infrasettimanali 5,44%

C - tredicesima mensilità 8,33%

D - quattordicesima mensilità 8,33%

ART. 9 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al lavoratore di cui al presente contratto compete, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1992 n.

297 e successive modificazioni.

ART.10 - PRESTAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO

ORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Lo svolgimento del lavoro straordinario ordinario, festivo e notturno è disciplinato dal vigente C.C.N.L. e successive modifiche ed integrazioni per

gli operai avventizi consortili.

ART. 11 - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

Nella ipotesi in cui l'operaio giunto nel posto di lavoro non possa iniziare la prestazione o la stessa abbia una durata inferiore alle 2 ore, l'operaio ha diritto

in ogni caso al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di qualifica.

Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma qualora la prestazione abbia durata superiore alle 2 ore e fino alle 3 ore, l'operaio ha diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore alle 3 ore e fino a 4 ore e mezza, il lavoratore ha diritto al 75% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore a 4 ore e mezza, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione giornaliera di qualifica.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


Il presente contratto si intende risolto, senza bisogno di alcun preavviso, alla scadenza del numero delle giornate lavorative così come previsto nel superiore art. 2, con obbligo per lo stesso di consegnare quanto gli fosse stato affidato e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.

ART. 13 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contenute nel vigente C.C.N.L. e successive modifiche ed integrazioni, nonché le eventuali disposizioni impartite dalla Dirigenza delle Aree Tecnica ed Agraria del Consorzio.

ART. 14 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla sottoscrizione, da parte del lavoratore, della dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente contratto, resa ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.



Letto, confermato e sottoscritto

IL LAVORATORE

(_____)

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA

(Dott. Sebastiano Cannarella)

“Allegato 1” al contratto di lavoro individuale

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del T.U.

approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché ai sensi dell'art. 1341

del Codice Civile, dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

c) di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di norme di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi delle vigenti normative;

e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- di ricevere copia delle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. in ordine ai provvedimenti disciplinari;

- e si impegna:

- di produrre entro 30 giorni dalla data del presente contratto il certificato di sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le mansioni da esplicare rilasciato dalla ASP di competenza;

Resta espressamente convenuto che il ritardo della presentazione del predetto certificato comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

- a prendere visione sul sito istituzionale dell'Ente:

www.consorziobonifica9ct.it del Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione approvato con delibera consortile n. 16 del 26.01.2015, nonché

prendere visione del codice di comportamento integrativo di cui all'art. 6 del

medesimo PTPC e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative,

etiche e morali ivi contenute;

IL LAVORATORE

()

